

UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA

“Capitolato tecnico d'appalto”

**CAPITOLATO TECNICO D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO**

LOTTO 1: BUSALLA

LOTTO 2: CASELLA

LOTTO 3: ISOLA DEL CANTONE

LOTTO 4: MIGNANEGO

LOTTO 5: SANT'OLCESE

LOTTO 6: SAVIGNONE

LOTTO 7: SERRA RICCO'

LOTTO 8: RONCO SCRIVIA

LOTTO 9: VOBZIA

LOTTO 10: UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA

INDICE

Art. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

Art. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Art. 3 VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E TEMPISTICA DEL SERVIZIO

Art. 4 ONERI ECONOMICI

Art. 5 COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE

Art. 6 PRESTAZIONI DEL BROKER

Art. 7 SPECIFICAZIONE DI ALCUNI PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE

Art. 8 PIATTAFORMA SOFTWARE

Art. 9 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

Art. 10 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Art. 11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Art. 12 CAUZIONE PROVVISORIA

Art. 13 CAUZIONE DEFINITIVA

Art. 14 ULTERIORI CONDIZIONI DEL SERVIZIO

Art. 15 RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO

Art. 16 OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

Art. 17 MODALITA' DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI

Art. 18 SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Art. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

Art. 20 RECESSO

Art. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 22 INADEMPIENZE E PENALITA'

Art. 23 SPESE CONTRATTUALI

Art. 24 FORO COMPETENTE

Art. 25 NORME A TUTELA DELLA PRIVACY

Art. 26 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 27 NORMA FINALE E DI RINVIO

ART. 1 OGGETTO DEL SERVIZIO

La procedura aperta, ex art. 60 e ss del D.Lgs.vo n. 50/2016 di seguito Codice è disciplinata dal presente capitolato, ha per oggetto l'affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo, come disciplinato dall'art. 106 del D.Lgs. 209 del 07/09/2015 (Codice delle assicurazioni private). Il servizio comporta:

- presentare o proporre prodotti assicurativi nell'interesse dei Comuni di Busalla, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia ed altresì nell'interesse dell'Unione dei Comuni dello Scrivia;
- prestare assistenza e consulenza finalizzate a tali attività e nella conclusione di contratti;
- prestare collaborazione alla gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti assicurativi stipulati dalle Amministrazioni in questione.

ART. 2 DURATA DEL SERVIZIO

Il servizio si articola nei seguenti lotti:

Lotto 1 BUSALLA;

Lotto 2 CASELLA;

Lotto 3 ISOLA DEL CANTONE

Lotto 4 MIGNANEGO;

Lotto 5 SANT'OLCESE;

Lotto 6 SAVIGNONE;

Lotto 7 SERRA RICCO';

Lotto 8 RONCO SCRIVIA;

Lotto 9 VOBRIA;

Lotto 10 UNIONE DEI COMUNI DELLO SCRIVIA.

La durata dell'appalto per ciascuno dei lotti sopra indicati è così definita:

Lotto 1: dal 01/10/2018 al 28/02/2023;

Lotto 2, lotto 3, lotto 4, lotto 5, lotto 6, lotto 7, lotto 8, lotto 9 e lotto 10: dal 01/03/2018 al 28/02/2023.

Gli operatori economici debbono necessariamente partecipare alla gara per tutti i lotti sopra indicati. La mancata presentazione dell'offerta anche per solo un lotto comporta l'esclusione dalla procedura di gara.

Dalla data di decorrenza dell'incarico il broker dovrà assicurare la completa gestione amministrativa del pacchetto assicurativo degli enti contraenti, compresa la gestione dei sinistri.

Il committente potrà esercitare, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del D.Lgs. 50/2016 l'opzione di proroga della durata massima di sei mesi, qualora siano in corso le procedure per la ricerca di un nuovo contraente.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio sia per naturale scadenza, sia per risoluzione o esercizio del diritto di recesso da parte dell'Amministrazione, l'aggiudicatario si impegna comunque alla continuazione del rapporto contrattuale al fine di consentire l'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo contraente, alle medesime condizioni contrattuali ed economiche, e fino a quando non sarà terminato il passaggio delle consegne con il nuovo aggiudicatario del servizio o con lo stesso Ente per un periodo

non superiore a 90 giorni dalla data della comunicazione. La cessazione dovrà essere comunicata a mezzo raccomandata AR di recesso e/o tramite PEC, di risoluzione o della scadenza naturale.

Al termine dell'appalto il contratto si intenderà risolto senza bisogno di disdetta e/o preavviso.

L'incarico in oggetto avrà immediata cessazione qualora venga meno uno dei requisiti previsti come essenziali in sede di gara per la stipulazione del contratto (tra cui l'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi ex art. 109 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 (Codice delle Assicurazioni Private).

ART. 3

VALORE PRESUNTO DELL'APPALTO E TEMPISTICA DEL SERVIZIO

L'importo stimato del presente appalto è pari a complessivi € 207.238,70 (imposte incluse), considerato il periodo di durata del contratto; data la natura dell'appalto non si determinano i costi della manodopera.

Gli oneri per la sicurezza sono pari a zero. Il valore dell'appalto come sopra indicato corrisponde all'importo massimo presunto delle provvigioni calcolato sull'importo dei premi assicurativi attualmente in corso e moltiplicato per il periodo di durata del servizio.

La quantificazione del predetto importo è finalizzata alla determinazione del contributo dovuto all'ANAC, preso atto che lo stesso non comporta alcun onere finanziario diretto per la stazione appaltante.

L'attività di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto, per sua stessa natura secondo la disciplina del sopracitato D.Lgs. 209/2005, non comporta oneri diretti a carico dell'Ente contraente, bensì viene remunerata indirettamente dalle compagnie di assicurazione, applicando la provvigione percentuale offerta del broker in sede di gara sui premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, o comunque confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata dell'incarico.

L'importo del contratto potrà variare in aumento o diminuzione nel corso della durata del rapporto negoziale fino a 1/5 dell'importo iniziale, ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Dlgs 50/2016, in relazione al numero ed al valore delle polizze assicurative stipulate dal committente.

L'importo delle provvigioni o le relative modalità di calcolo dovranno essere sempre espressamente indicate in ogni procedura di selezione del contraente per l'assunzione di polizze assicurative.

Nessuna provvigione potrà altresì essere richiesta nel caso in cui gli Enti non ritengano di provvedere alla stipula dei contratti di assicurazione o non si produca il buon esito delle gare relative.

Nell'importo sono compresi tutti i servizi elencati e dettagliati nel presente capitolato speciale d'appalto nonché i servizi che la normativa vigente in materia, codice deontologico di categoria compreso, pone a carico del broker.

L'importo complessivo stimato e non vincolante per l'appalto, ai sensi dell'art. 35 co. 4 del Codice, riferito alla durata del servizio è di Euro 207.238,70 calcolato come da allegato A).

ART. 4 ONERI ECONOMICI

Il broker dovrà far pervenire agli enti contraenti apposito avviso di scadenza di pagamento del premio di ogni singolo contratto assicurativo, entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento, onde permettere ai suddetti di versare il premio stesso entro i termini contrattuali.

Gli enti contraenti provvedono al pagamento per il tramite del broker, pertanto, il versamento del premio nelle mani del broker concreta il pagamento dello stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Contestualmente il broker si impegna a rilasciare le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicurative debitamente quietanzate.

Nel caso in cui il broker non provveda al pagamento del premio all'impresa assicurativa entro i termini indicati dalle polizze assicurative, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 5 COPERTURE ASSICURATIVE IN ESSERE

I dati relativi alle polizze assicurative annuali, stipulate dai Comuni di Busalla, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia e dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, in vigore al momento dell'indizione della presente procedura di gara sono dettagliati come da allegato B) al presente capitolato.

I premi relativi alla polizza RCT dei lotti sopra richiamati potrebbero subire variazioni.

ART. 6 PRESTAZIONI DEL BROKER

L'incarico in oggetto si articolerà nelle seguenti attività che saranno svolte con la piena collaborazione dei competenti servizi comunali, i quali cureranno la trasmissione della documentazione e dei dati informativi ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico:

- 1) ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l'Ente nei vari settori di attività;
- 2) analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti delle coperture in termini di rischi e/o massimali;
- 3) redazione di un piano di coperture assicurative ottimali per l'Ente, che tenga conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi, che sia in linea con le previsioni normative in materia, vigenti per gli Enti Pubblici Locali, e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l'andamento del mercato, evidenziando i risultati dell'analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell'analisi in termini di costi-benefici;
- 4) redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurativo sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
- 5) aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata del servizio o nei casi di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa, ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;

- 6) assistenza tecnico-professionale ai dirigenti/funzionari degli enti contraenti, nella fase di predisposizione degli atti relativi alle procedure di affidamento dei servizi assicurativi degli stessi (stima del valore a base dell'appalto, predisposizione dei documenti di gara quali il bando, disciplinare, capitolato ed in particolare la predisposizione degli schemi contrattuali definitivi da utilizzare nell'agora);
- 7) assistenza tecnica per l'attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti – polizze assicurative – dopo l'espletamento della gara, da prestare nel termine massimo di 30 giorni dalla richiesta dell'Ente;
- 8) gestione delle polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate dai contraenti, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata del premio e con funzione di intermediazione nelle varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dai medesimi. La gestione deve essere garantita anche per i sinistri che, occorsi precedentemente all'aggiudicazione, non siano ancora stati definiti al momento della sottoscrizione del contratto;
- 9) riscossione dei premi assicurativi e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie Assicuratrici entro i termini necessari a garantire la continuità della copertura assicurativa;
- 10) assistenza agli Enti nell'eventuale trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse degli Enti fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all'incarico. La gestione deve essere garantita per tutti i sinistri (attivi, passivi ecc.) e anche per quelli accaduti precedentemente all'aggiudicazione di cui alla presente procedura, non ancora definiti in tale data, compresi quelli ricadenti nella gestione del precedente broker. Il medesimo dovrà garantire la corretta gestione dell'intero ciclo di trattazione del sinistro, assicurando del tempestivo pagamento da parte delle compagnie assicuratrici delle somme spettanti, e garantendo la trasmissione agli Enti di tutta la documentazione attestante la chiusura del sinistro, che sia stato pagato o meno;
- 11) inoltre dovrà predisporre, in caso di richiesta espressa da parte degli Enti, un'analisi specifica della situazione anche di singoli sinistri (motivi del mancato pagamento da parte della compagnia, criticità, proposte risolutive connesse ed altri adempimenti analoghi).
- 12) monitoraggio dello stato del rischio in capo agli Enti, sia in caso di eventuali nuovi rischi non previsti, sia in caso di mutamento delle condizioni di rischio a suo tempo rilevate e stimate, prestando assistenza ai medesimi, per eventuali proposte di copertura in corso di polizza mediante integrazione, modifiche o adeguamenti dei testi di polizzavigenti;
- 13) relazione annuale sullo stato dei rischi mediante apposito piano di aggiornamento rispetto a quello generale redatto con riferimento al precedente punto 3) in vista dell'affidamento periodico delle polizze assicurative mediante procedura di gara, almeno 6 mesi prima della scadenza delle stesse;
- 14) aggiornamento in materia assicurativa a favore dei funzionari degli Enti contraenti;
- 15) ogni ulteriore attività di consulenza ed assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso di vigenza del contratto di brokeraggio come segue:

- relativamente a convenzioni o contratti che gli Enti vadano a stipulare con terzi, nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico degli stessi, nonché verifica di corrispondenza delle polizze, da questi stipulate, alle norme della convenzione o del contratto;
 - nell'individuazione degli obblighi assicurativi da porre a carico dei soggetti che utilizzano, anche in via occasionale impianti, immobili e beni dei contraenti;
 - nella verifica del rispetto, da parte delle compagnie assicuratrici, degli adempimenti contrattuali contenuti nelle specifiche polizze (es: termini di trasmissione ecc.) e in caso di inadempienze, in merito ad azioni di sollecito nei confronti delle compagnie ed in caso di ripetute inottemperanze in merito all'adozione di provvedimenti congiunti con le Amministrazioni, per le a circostanziata segnalazione alla competente autorità di controllo.
- 16) presentazione di un riepilogo con frequenza SEMESTRALE relativo alla situazione dei sinistri contenente l'indicazione di quelli aperti, liquidati, riservati e dichiarati senza seguito;
- 17) eventuali servizi aggiuntivi che fossero proposti e offerti in sede di gara.
- 18) formazione/informazione:
- formazione periodica, almeno semestrale, degli operatori indicati dalle stazioni appaltanti, sulle problematiche assicurative connesse all'attività delle suddette, sul contenuto dei principali contratti assicurativi e sulle novità legislative e giurisprudenziali in materia di assicurazioni;
 - consulenza gratuita circa i flussi informativi necessari per una corretta manutenzione dei contratti assicurativi in essere e per la gestione di eventuali sinistri.

ART. 7

SPECIFICAZIONE DI ALCUNI PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE

- A) Progetto per la creazione della funzione di risk management e relativa gestione e assistenza nella determinazione del contenuto dei contratti assicurativi e la collaborazione alla loro gestione ed esecuzione.**
1. elaborazione di un progetto per l'istituzione di un sistema di risk management attraverso il quale gli Enti Appaltatori siano in grado di identificare, analizzare, quantificare, comunicare, monitorare e eliminare o trasferire i rischi relativi a qualsiasi attività o processo operativo dello stesso. Obiettivo del sistema è rendere consapevoli le risorse umane degli Enti dei rischi relativi all'erogazione delle prestazioni, tutelare le risorse umane e patrimoniali, contenere i costi assicurativi e sensibilizzare gli operatori al tema della gestione del rischio e alla segnalazione degli eventi avversi. Il sistema di risk management sarà la base per la programmazione delle scelte di eliminazione o trasferimento del rischio in stretta collaborazione con l'RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione);
 2. elaborazione e strutturazione di strumenti per la rilevazione e il monitoraggio dei rischi, di metodi per l'analisi del rischio e di metodi per l'analisi degli eventi avversi;
 3. creazione, entro 90 giorni dalla data di inizio del servizio, delle procedure di gestione dei rischi e relativa mappatura delle relative competenze;
 4. creazione e trasmissione di report delle attività con cadenza semestrale; a tale scopo dovranno essere effettuate: l'analisi delle procedure di cui al precedente punto 3 formalmente adottate dall'Ente su proposta del broker; l'analisi di frequenza – dove vengono presentati i risultati dell'analisi sugli andamenti nel tempo dei sinistri; l'analisi dei tempi – dove vengono presentati i risultati dell'analisi degli intervalli temporali intercorrenti tra le date caratteristiche del sinistro (data evento, data richiesta risarcimento, data chiusura, ecc.); l'analisi economica – dove vengono presentati i

risultati dell'analisi degli importi liquidati eriservati.

5. Analisi e valutazione delle coperture esistenti, in relazione, in particolar modo, all'efficacia e all'economicità di queste ultime. Durante i primi 90 giorni del contratto, il broker presenta un'analisi esaustiva delle polizze stipulate dagli Enti appaltatori completa di una valutazione approfondita delle condizioni e delle proposte percorribili per il miglioramento delle stesse alla loro scadenza. Dovrà inoltre essere presentata una sintesi della valutazione da trasmettere agli organi di governo degliEnti.
6. Analisi e valutazione della sinistrosità: nei primi 90 giorni del contratto ilbroker presenta un'analisi dei sinistri passivi dell'ultimo triennio completa di una prima valutazione.
7. Trasmissione agli Enti di studi e proposte in merito alle procedure concorrenziali da attivare per le coperture assicurative decorrenti dall' 01.07.2018 per i Comuni di Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia e per l'Unione dei Comuni dello Scrivia, e dall'01.10.2018 per il Comune di Busalla, anche a seguito dell'emanazione di nuova normativa, dei mutamenti del mercato assicurativo, di eventuali evoluzioni giurisprudenziali in materia e delle esigenze degliEnti.
8. Invio di pareri di congruità in merito a coperture assicurative da richiedere a terzi aggiudicatari di contratti di appalto o di concessione, per lavori, servizi e forniture a garanzia delle responsabilità da questi derivanti. I pareri dovranno essere inviati entro e non oltre 3 giorni dalla data della richiesta da parte degliEnti.
9. Predisposizione di capitolati speciali d'appalto e dei documenti di gara per le procedure di selezione del contraente che gli Enti indiranno unitamente per l'assunzione di polizzeassicurative.

Per tutte le ipotesi di gara ad evidenza pubblica (procedura aperta, ristretta, dialogo competitivo) i capitolati completi e i documenti di gara (bandi, schema di contratto ecc) dovranno essere trasmessi entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di procedure negoziate andranno trasmessi entro 20 giorni l'avviso di manifestazione di interesse e, se richiesto, lo schema della lettera diinvito.

10. Individuazione dei criteri di aggiudicazione, assistenza e supporto alla commissione di aggiudicazione nella valutazione delle offerte tecniche presentate dalle compagnie d'assicurazione nel corso delle procedure di selezione del contraente, secondo i principi stabiliti dalla normativa vigente in materia e con le modalità concordate con gli Enti appaltatori; il committente, a sua discrezione, può richiedere al Responsabile operativo del Broker di far parte della Commissione di aggiudicazione.
11. Trasmissione delle novità legislative o giurisprudenziali innovative che intervengano nel corso del servizio e analisi dell'impatto sulla gestione del pacchetto assicurativo degli Enti, entro cinque giorni dalla loropubblicazione.
12. Analisi del mercato assicurativo e cura della tempestiva trasmissione agli Enti delle novità proposte dalle compagnie d'assicurazione.
13. Consulenza e redazione di pareri esaustivi (completi delle norme comportamentali consigliate agli organi degli Enti) in merito alle tematiche e alle problematiche in materia assicurativa che l'Ente riterrà di sottoporre nel corso del servizio; i pareri dovranno essere inviati agli Enti entro 15 giorni dallarichiesta.
14. Assistenza nella gestione ordinaria delle polizze: segnalazione delle scadenze per il pagamento dei premi, degli eventuali adempimenti obbligatori indicati nelle polizze (a titolo esemplificativo e non esaustivo si menziona la trasmissione dell'ammontare delle retribuzioni erogate ai fini del calcolo del conguaglio annuale del premio relativo alla polizza RCT/RCO), segnalazione tempestiva di eventuali problematiche emergenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo si cita il recesso in caso di sinistro da parte della compagnia d'assicurazione) e le modalità per le relativi risoluzioni.

B) Gestione dei sinistri attivi e passivi

1. Proposta di un progetto di gestione completo di procedure, ruoli, responsabilità e

tempistiche che dovrà essere trasmesso agli Enti entro un mese dall'inizio del servizio; al broker competeranno le attività necessarie per l'accensione dei sinistri (ricevimento della richiesta di risarcimento o segnalazione di sinistro da parte degli uffici degli Enti, inoltre alla società precitata che gestisce i sinistri sotto franchigia ed alle Compagnie, richiesta agli uffici degli Enti di relazioni, inoltre delle informazioni alle Compagnie).

2. Trattazione per conto degli Enti delle pratiche relative ai sinistri compresi nel periodo contrattuale, nonché a quelli già pendenti alla data del 30.06.2018 per i Comuni di Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia e per l'Unione dei Comuni dello Scrivia e alla data dell'01.10.2018 per il Comune di Busalla, con modalità concordate con gli Enti per ogni tipologia di rischio. È compito del broker espletare le prestazioni di cui sopra nel rispetto di tutti i termini prescrizionali previsti dalla legge; è compresa in particolare l'attività di comunicazione alla società che gestisce i sinistri sotto franchigia ed alle Compagnie dei sinistri attivi e passivi dietro segnalazione degli uffici preposti.
3. Analisi della situazione dei singoli sinistri (motivi dell'eventuale mancato pagamento da parte della compagnia, criticità e adempimenti analoghi);

C) Sistema informatico per la gestione dei sinistri

1. Realizzazione di un software per la gestione dei dati informativi relativi alla sinistrosità degli Enti; il software, le cui caratteristiche minime sono indicate al successivo art. 8, permette l'alimentazione di un database relazionale contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità degli Enti.
2. Costante aggiornamento del database contenente i dati informativi relativi alla sinistrosità.
3. Nel caso in cui gli Enti abbiano la necessità di coordinare i dati informativi presenti nei database dei software applicativi utilizzati l'impresa si impegna a definire le modalità di interscambio con l'impresa o le imprese che saranno indicate dalle Amministrazioni e a realizzare procedure di esportazione dei dati verso altri applicativi.

D) Formazione del personale

1. Formazione generale in materia assicurativa destinata al personale degli Enti cui compete la stipula e la gestione delle polizze assicurative, nonché al personale tecnico e amministrativo chiamato ad individuare le polizze per lavori, servizi e forniture da inserire nei capitolati di gara.
2. Formazione destinata ai soggetti che intervengono nel processo di gestione del rischio: la formazione è finalizzata a diffondere al personale le conoscenze specifiche sulla gestione dei rischi e l'utilizzo di metodologie consolidate e degli strumenti di analisi nell'ambito gestionale dei rischi nonché al raggiungimento degli obiettivi del programma di risk management.
3. A tale scopo il broker sottopone, entro i primi sei mesi di ciascun anno di vigenza del contratto apposito piano formativo indicante modalità e tempistiche della formazione.

ART. 8 PIATTAFORMA SOFTWARE

Per la gestione delle informazioni e dei dati il broker utilizzerà una piattaforma software, ospitata sulla propria server farm, per mezzo della quale sarà alimentato un apposito database relazionale.

Il software e le procedure adottate dal broker dovranno comunque garantire il rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali dettata dal D.Lgs n.196/2003, temperata con i principi della legge n. 124/2015 e successivi decreti attuativi, nonché del Codice dell'Amministrazione digitale – D.Lgs n.82/2005 e successiva normativa attuativa.

In merito alle procedure di aggiornamento del software si precisa che:

- l'esecuzione degli interventi di aggiornamento deve avvenire nei tempi e nei modi idonei a garantire il rispetto delle leggi vigenti in materia;
- il broker assume l'obbligo di monitorare e garantire il buon esito degli interventi suddetti standardizzando le procedure di test.

ART. 9 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA

L'affidamento del servizio avverrà con procedura aperta ai sensi degli artt. 59 e 60 del Codice, con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e tenuto conto che l'elemento relativo al costo è predeterminato come indicato all'art. 3 del presente Capitolato; si procede pertanto ad esaminare le offerte pervenute avendo a riferimento solo i criteri qualitativi come indicato dall'art. 95, co. 7 del Codice.

I criteri qualitativi verranno valutati nel seguente modo (Punti 100):

A) Progetto Risk Management Max Punti 20 (venti)

Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza e all'esaustività del progetto con particolare attenzione al dettaglio degli strumenti per la rilevazione ed il monitoraggio dei rischi, dei metodi per l'analisi del rischio, dei metodi per l'analisi degli eventi avversi e dei metodi per la stima dei valori da assicurare che gli Enti intendono adottare

B) Gestione dei sinistri attivi e passivi Max Punti 25 (venticinque)

Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza ed all'esaustività del progetto.

C) Sistema Informatico Max Punti 15 (quindici)

Il punteggio verrà assegnato in base alla completezza delle operazioni consentite dal software.

D) Formazione ed aggiornamento Max punti 10 (dieci)

Il punteggio verrà assegnato in base alla professionalità delle risorse umane utilizzate per la formazione, al numero di giornate di formazione e privilegiando l'erogazione della formazione presso la sede dell'Unione dei Comuni dello Scrivia, o, in subordine, attraverso strumenti di e-learning o, in subordine, presso sedi esterne. Inoltre verranno valutati gli strumenti che il broker metterà a disposizione per l'aggiornamento del personale degli Enti in merito alle novità legislative, giurisprudenziali, alle prassi ed alle novità del mercato assicurativo.

E) Struttura Organizzativa Max Punti 15(quindici)

Il punteggio verrà assegnato in base al titolo di studio ed all'esperienza specifica delle risorse umane che seguiranno il progetto. Verranno valutati i curricula e le professionalità

di 4 unità, ritenute le più fondamentali per l'erogazione del servizio e in particolare verranno valutate le esperienze del referente e l'anzianità dell'iscrizione al Registro degli Intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D.Lgs n. 209/2005. Particolare attenzione sarà rivolta al responsabile operativo.

Per ciascuna delle risorse umane utilizzate per il servizio oggetto dell'appalto andrà trasmesso un curriculum aggiornato.

F) Servizi aggiuntivi rispetto a quelli elencati nel Capitolato Tecnico Max Punti 15 (quindici)

Il punteggio verrà assegnato per eventuali e qualificanti servizi aggiuntivi che l'operatore economico intende proporre, a costo zero per gli Enti appaltatori, rispetto a quelli elencati nel presente Capitolato Speciale; l'operatore economico potrà indicare eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste al paragrafo E)

Ogni commissario per quanto concerne la valutazione delle offerte tecniche per i parametri A, B, C, D, E ed F, in seduta riservata e sulla scorta della valutazione dei documenti presentati, esprimerà, in base ai criteri sopra menzionati, un giudizio di merito qualitativo. Verrà attribuito, da ciascun commissario, un punteggio variabile da 0,1 a 1, da valutare in base alla documentazione presentata.

Al fine di rendere omogenea l'assegnazione dei punteggi alle diverse offerte per ogni criterio sopra indicato, sono individuati i seguenti giudizi con relativo punteggio numerico:

GIUDIZIO	PUNTEGGIO
Ottimo	1
Più che buono	0,9
Buono	0,8
Più che sufficiente	0,7
Sufficiente	0,6
Non completamente adeguato	0,5
Limitato	0,4
Molto limitato	0,3
Minimo	0,2
Appena valutabile	0,1
Non valutabile	0

Si farà la media dei punteggi attribuiti da ciascun commissario indi si procederà alla applicazione delle seguenti formule per l'attribuzione dei punteggi.

Punteggio massimo assegnato per la parte qualitativa Q(i) (punti max 100) è valutato con un metodo multicriterio, applicato secondo la seguente formula:

$$Q(i) = A(i)+B(i)+C(i)+ D(i)+E(i)+F(i)$$

Q(i) = punteggio complessivo assegnato all'offerta i-esima

A(i), B(i), C(i), D(i), E(i), F(i),: punteggi assegnati ad ogni offerta per ciascuno dei criteri sopra indicati

Il punteggio verrà attribuito a ciascun dei criteri sopra elencati con la seguente formula:

$$X(i) = p \cdot \text{crit}(i) / \text{crit}(\text{max})$$

X(i): risultato attribuito a ciascun concorrente per ogni sub criterio oggetto di valutazione

p: punteggio massimo stabilito per ciascuno dei sub criteri sotto indicati

crit(i): punteggio attribuito a ciascun concorrente per ogni criterio crit

(max): punteggio massimo fra quelli attribuiti per ciascun criterio.

Si procede alla riparametrazione dei soli punteggi attribuiti per ciascun criterio.

Non si procede alla riparametrazione in caso di presentazione di un'unica offerta.

L'aggiudicazione avverrà a favore dell'Impresa che avrà ottenuto il punteggio più elevato,

nella parte qualitativa.

L'Ente appaltatore si riserva in ogni caso la facoltà di valutare la congruità delle offerte pervenute.

L'offerta tecnica consiste in una relazione tecnica, composta da massimo otto facciate, formato A4 carattere arial non inferiore a 12, per ogni elemento, interlinea 1, contenente gli elementi oggetto della valutazione come sopra definiti; i curricula non concorrono al computo delle facciate. I documenti componenti l'offerta tecnica dovranno essere firmati per esteso sull'ultima pagina dal legale rappresentante del concorrente.

In caso di raggruppamenti temporanei di imprese non ancora costituiti, l'offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di ciascuna impresa costituente il raggruppamento.

ART. 10 TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Gli operatori economici che intendono partecipare alla procedura concorrenziale devono presentare le offerte entro i termini stabiliti nel bando di gara.

ART. 11 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per poter partecipare alla gara le ditte concorrenti dovranno dimostrare la propria capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, la propria capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica, in particolare l'iscrizione al Registro ex artt. 108 e segg. del D.Lgs. 209/2005.

Potranno partecipare alla gara i soggetti per i quali non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

1) Abilitazione all'esercizio dell'attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione all'albo professionale o nel registrocommerciale

- iscrizione al Registro della C.C.I.A.A. o nel Registro delle Commissioni Provinciali per l'Artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con oggetto sociale coerente con l'oggetto dell'appalto.
- iscrizione al Registro di cui all'art. 109 co. 2 lettera b) del D.Lgs. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 5 del 16.10.2006 Sezione "B-broker".
- iscrizione per attività inerenti il presente servizio nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di Residenza se si tratta di uno Stato dell'UE, in conformità a quanto previsto dall'art. 83. D.Lgs. 50/2016.

2) Capacità economica e finanziaria

Aver intermediato, negli ultimi 3 anni (2015-2016-2017), premi lordi assicurativi in favore di Enti Pubblici per un importo complessivo non inferiore ad € 2.000.000,00. Si precisa che la mandataria o il concorrente indicato come tale, in caso di raggruppamento non ancora costituito, deve possedere almeno il 60% del requisito, il restante 40% dovrà essere posseduto cumulativamente dalle mandanti ciascuna delle quali deve possedere il requisito nella misura pari almeno al 10% di quanto richiesto.

Ai sensi del secondo periodo del co. 5 dell'art. 83 del D.Lgs. 50/2016, si precisa che l'importo richiesto, oltre ad essere coerente con i criteri normativi, appare imprescindibile al fine di dimostrare l'affidabilità del concorrente e la sua conseguente capacità di far fronte alle obbligazioni derivanti dall'aggiudicazione.

3) Capacità professionale e tecnica

Aver gestito negli ultimi 3 anni (2014-2015-2016) per almeno 12 mesi consecutivi servizi di consulenza e brokeraggio assicurativo, conferiti con regolare mandato, di

almeno 5 pubbliche amministrazioni. Tale requisito, dovrà essere ottenuto mediante la sommatoria dei requisiti di ciascun soggetto raggruppato.

4) Coperture assicurative

Alla data di presentazione dell'offerta il Broker deve essere in possesso di Polizza di Responsabilità Civile Professionale, prevista dagli artt.100 co. 3 e112, co. 3 del D.Lgs. 209/2005.

**ART. 12
CAUZIONE PROVVISORIA**

L'operatore economico che partecipa alla gara deve prestare una cauzione provvisoria ai sensi dell'art. 93 del Codice, pari al 2% del valore del contratto.

**ART. 13
CAUZIONE DEFINITIVA**

L'aggiudicatario dovrà altresì presentare una garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina decadenza dell'aggiudicazione, l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo sopra richiamato ed il risarcimento dei danni cagionati alla stazioneappaltante.

La cauzione potrà essere escussa a fronte delle inadempienze contrattuali imputate all'appaltatore nei casi e nelle modalità previsti dalla normativa vigente, dal presente capitolato speciale e dal disciplinare di gara. La cauzione escussa dovrà essere reintegrata dagli appaltatori ed entro il termine massimo di 5 giorni dalla richiesta degli Enti appaltatori.

**ART. 14
ULTERIORI CONDIZIONI DEL SERVIZIO**

Nessuna operazione comportante modifiche di contratto, anche se di carattere amministrativo, nonché di obblighi precedentemente assunti dalle stazioni appaltanti, potrà essere eseguita da parte del broker senza preventiva e formale autorizzazione da parte delle stese, nelle forme di legge. La sottoscrizione delle polizze, come pure la formulazione delle disdette ed il pagamento delle rate di premio sono e rimangono di esclusiva competenza dei singoli Enti, pur venendo effettuate tramite ilbroker.

**ART. 15
RESPONSABILITA' DELL'AFFIDATARIO**

Il broker è responsabile del contenuto dei contratti che ha contribuito a determinare e a far stipulare, modificare o integrare alle stazioni appaltanti e per quanto attiene alle valutazioni rese nell'espletamento dell'incarico e nella gestione delle singole pratiche dei sinistri.

Il broker è altresì responsabile nel caso in cui non segnali tempestivamente la necessità di provvedere alle modifiche di condizioni contrattuali che comportino la responsabilità amministrativa degli organi/funzionari delle stazione appaltanti e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria al superamento di tali criticità.

Gli Enti avranno diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, imputabili a negligenze, errori od omissioni commessi dal broker nell'espletamento del servizio.

Il broker risponde di eventuali danni anche se rilevati dopo la scadenza del contratto di cui alla presente procedura di appalto.

ART. 16

OBBLIGHI DEL BROKER VERSO TERZI E LAVORATORI DIPENDENTI

Con riferimento al D.Lgs.vo n. 81 del 9/4/2008 il servizio di brokeraggio assicurativo in oggetto non prevede rischi da "interferenze" in merito alla sicurezza, in quanto attività principalmente di natura intellettuale. Non è pertanto necessaria la redazione del DUVRI e non saranno previsti oneri per la sicurezza necessari alla eliminazione dei rischi da interferenze.

L'affidatario dovrà essere provvisto, al momento della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso, di polizza assicurativa contro i rischi derivanti dalla responsabilità civile professionale stipulata ai sensi del D.Lgs. 209/2005, nonché ai sensi del Regolamento ISVAPN.5/2006, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle

persone fisiche di cui all'art. 112 del decreto medesimo, nonché per i danni derivanti da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle personale del cui operato deve rispondere a norma di legge.

I contraenti si impegnano ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato, obbligandosi nella scelta del proprio personale e nell'uso delle attrezzature, ad assicurare l'efficienza del servizio stesso ed al raggiungimento delle finalità richieste dagli Enti contraenti.

Gli addetti al servizio, incaricati dagli appaltatori, dovranno essere regolarmente assunti ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Lo stesso è garante dell'idoneità del personale incaricato di svolgere il servizio medesimo, il quale ha l'obbligo, nell'espletamento del servizio, di mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza e di astenersi da comportamenti diretti a manomettere o prendere visione di pratiche o documenti degli enti non di interesse per l'espletamento dell'attività in oggetto.

In particolare, in ordine al personale dipendente, gli appaltatori assicurano il rispetto della vigente normativa fiscale, antinfortunistica, previdenziale, assistenziale ed assicurativa, assumendo a loro carico tutti gli oneri relativi del servizio, tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite dal CCNL e territoriale della categoria al tempo delle stipulazione del contratto d'appalto, nonché le condizioni risultanti da ogni altro atto o contratto collettivo successivamente stipulato per la categoria. I suddetti obblighi vincolano gli appaltatori in parola anche nel caso che non sia aderente alle associazioni o receda da esse.

Gli aggiudicatari sono tenuti ad ottemperare alle norme minime di sicurezza e di salute di cui al D.Lgs. 81/2008: in particolare devono garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro, con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

Dovranno altresì garantire per tutta la durata del servizio, la presenza costante dell'entità numerica lavorativa utile al corretto espletamento del servizio stesso.

ART. 17

MODALITA' DI SCAMBIO DELLE COMUNICAZIONI

Ai sensi degli art. 48 e 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) il broker dovrà dotarsi di una casella di Posta Certificata e della firma digitale.

Lo scambio di comunicazioni e trasmissione di documentazione tra i Comuni di Busalla, Casella, Isola del Cantone, Mignanego, Sant'Olcese, Savignone, Serra Riccò, Ronco Scrivia, Vobbia e dell'Unione dei Comuni dello Scrivia e il broker avverrà con gli strumenti oggetto del presente articolo ad esclusione della trasmissione dei contratti assicurativi che seguiranno le modalità adottate dalle diverse Compagnie assicurative.

Il broker aggiudicatario è tenuto ad accettare lo scambio di comunicazioni tramite PEC; a tale scopo, prima della stipula del contratto il broker e gli Enti formalizzeranno un documento nel quale sarà precisato:

- indirizzo esatto da usare per taliscambi;
- lista delle persone autorizzate a firmare ed il tipo di comunicazioni-documentiscambiati.

ART. 18 SOSTITUZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

Le eventuali sostituzioni dei rappresentanti legali del Broker aggiudicatario, che si dovessero verificare in corso di contratto, dovranno essere immediatamente comunicate agli Enti competenti.

ART. 19 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

E' vietata la cessione totale o parziale del presente servizio ai sensi dell'art. 105 del Codice, pena l'immediata risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni. Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati dal Codice.

ART. 20 RECESSO

Qualora in vigenza di contratto intervenga una convenzione CONSIP Spa, stipulata ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, con parametri migliorativi e gli appaltatori non aderiscano alla proposta di modifica delle condizioni economiche previste dal contratto per riportarlo nel limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 13 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95 convertito in Legge 7 agosto 2012 n. 135, gli Enti recederanno dal contratto previa comunicazione formale, con preavviso non inferiore a quindici giorni e pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite.

Per tutto quanto non disciplinato si applica l'art. 109 del Codice.

ART. 21 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto è risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nel caso in cui il broker risultasse inadempiente nella prestazione del servizio e/o non osservasse in tutto o in parte le condizioni riportate nel presente capitolato, nei capitolati e/o nell'offerta tecnica presentata in sede di gara. E' altresì risolto in caso di cessazione di iscrizione all'Albo di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005. Il broker è tenuto immediatamente a comunicare alle Amministrazioni le citate cause ostative di prosecuzione del servizio.

Per tutto quanto non disciplinato si applica l'art. 108 del Codice.

ART. 22 INADEMPIENZE E PENALITA'

Gli inadempimenti e le inefficienze nello svolgimento del servizio, l'inosservanza degli impegni e delle condizioni stabiliti dal presente capitolato, sono disciplinati dal Codice.

ART. 23 SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico della società aggiudicataria.

ART. 24 FORO COMPETENTE

Il Foro competente, per ogni eventuale controversia relativa all'esecuzione del presente contratto, sarà quello di Genova.

Per i rimedi alternativi alla giurisdizione si rinvia a quanto disposto dagli artt. 205 e ss. del Codice.

ART. 25 NORME A TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, i dati personali relativi ai soggetti partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, anche con l'ausilio di mezzi informativi, limitatamente e per il tempo necessario alla gara.

I concorrenti e gli interessati hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto stesso. Titolare dei dati in questione è il responsabile della procedura di gara.

ART. 26 OGGLIGHI DI TRACCIABILITA' E CODICE DI COMPORTAMENTO

Ai sensi della L. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il broker dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati anche non in via esclusiva. E' fatto obbligo altresì di comunicare ogni modifica ai datitrasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto del presente contratto dovranno essere registrati sul conto corrente dedicato e dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Il broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, anche nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla filiera delle imprese di cui al presente contratto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere il codice identificativo gara (CIG) attribuito dall'A.N.A.C.

L'aggiudicatario, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente capitolato, si impegna ad osservare e far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti degli enti contraenti, approvati dai singoli Enti.

A tal fine, si dà atto che le amministrazioni hanno informato il contraente che sul sito internet dei sopra citati Enti sono pubblicati i codici di comportamento.

Gli appaltatori si impegnano a rendere edotti dei contenuti degli stessi i propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione. La violazione da parte degli appaltatori degli obblighi di cui al codice di comportamento dei dipendenti degli Enti contraenti, costituisce motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile. Le amministrazioni, verificata l'eventuale violazione, contestano per iscritto il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederanno alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimentodanni.

Il broker si impegna altresì a rispettare, per quanto compatibili con l'attività svolta, le norme contenute:

1) nel D.P.R. 16 aprile 2013, n.62

2) nell'art. 53 comma 16-ter del D.L.gs. n.165/2001.

ART. 27
NORMA FINALE E DI
RINVIO

Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato, si fa espresso rinvio alle vigenti disposizioni legislative, con particolare riferimento al Codice per l'esecuzione del contratto, al D.Lgs.vo 209/2005 (Codice delle Assicurazioni private) per la specifica attività di intermediazione in oggetto, nonché le disposizioni del Codice Civile, delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia in quanto compatibili.

Responsabile del Procedimento ex art. 31 del Codice è Claudio Pagano.

Il Responsabile

Stefano FEDELI

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs.82/2005